

387/2024
Sent. n.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott.
Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni,
ha pronunciato la seguente

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato
, ai sensi
dell'art. 52, c. 3
D.Lgs. 196/03

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **80164** del registro di Segreteria, introdotto
con ricorso in riassunzione depositato in data 13.10.2023 e proposto
dal Sig. XX (OMISSIS), nato a

OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS, residente in OMISSIS, alla OMISSIS, rappresentato e
difeso, giusta procura agli atti, dagli Avv.ti

Anna Maria Nangano (annamarianangano@ordineavvocatiroma.org)
e Antonin Chakargi (antoninchakargi@ordineavvocatiroma.org), ed
elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma, alla Via
Lisbona n. 20;

contro

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - in persona del
legale rappresentante p.t. presso la sua sede sita in Roma, alla Via Ciro
Il Grande;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI alla pubblica udienza del 23.05.23, celebrata con l'assistenza

del Segretario, Dott.ssa Sara Dima, gli Avv.ti Anna Maria Nangano e Antonin Chakargi, per il ricorrente, e l'Avv. Flavia Incletolli per l'INPS.

Considerato in

FATTO

Con il ricorso in riassunzione in epigrafe indicato, il ricorrente agisce contro il provvedimento dell'INPS del 01.07.2022 con il quale l'Istituto previdenziale, ritenendo che per il periodo dal 01.01.2009 al 31.12.2021, sarebbe stato calcolato un importo non dovuto pari a lordi € 26.370,84, ne chiedeva la restituzione dell'importo netto di € 19.200,61.

L'interessato provvedeva ad impugnare in sede amministrativa il suddetto provvedimento, senza ottenere alcun riscontro.

Presentava ricorso, quindi, per ottenere la ripetizione della somma ritenuta indebitamente trattenuta, davanti al Tribunale di Roma – Sezione Lavoro che, con sentenza n. 6593/ del 22.06.2023, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione a favore di questa Corte davanti alla quale il ricorrente riassumeva, nei termini, il giudizio.

Nel ricorso viene precisato che il ricorrente, collocato in riserva a fine 2008, presentava in data 14.12.2016 domanda di riconoscimento della pensione privilegiata, dopo che, in data 22.06.2014, gli era stato riconosciuto l'equo indennizzo per patologia dipendente da causa di servizio.

In data 11.10.2019, il ricorrente otteneva il riconoscimento della pensione privilegiata.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

La Difesa del ricorrente sostiene l'irripetibilità dell'indebito contestato che, tra l'altro, non risulta neanche motivato, in base alla disciplina di cui agli artt. 52, comma 2, della legge 88/1989 e dell'art. 13, comma 1, della legge 412/1991 ai sensi dei quali l'indebito pensionistico per essere ripetibile deve derivare da un errore imputabile all'ente o in caso di dolo del precettore oppure nel caso di omissione di comunicazioni di dati non noti all'INPS.

Il ricorrente rappresenta, inoltre, che la circolare INPS n. 31 del 2 marzo 2006 ha previsto che *"fermo restando la possibilità di rettificare in ogni momento il provvedimento errato, la disposizione di all'art. 13 prevede che sono sanabili gli indebiti pagamenti effettuati in base a formale provvedimento definitivo, del quale sia stata data espressa comunicazione al pensionato che risulti da errore imputabile all'Istituto"*, laddove, nel caso di specie, non è dato comprendere la natura dell'errore in cui sarebbe incorso l'INPS.

La Difesa, infine, eccepisce la prescrizione delle somme richieste relative al periodo 2009 - 2017 e/o 2009 - 2012, a seconda che si intenda l'azione dell'INPS come azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. o di recupero di indebito ex art. 2033 c.c.

Per questi motivi, il ricorrente chiede la condanna dell'INPS a restituire gli importi trattenuti a titolo di recupero in forza del provvedimento impugnato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

Con memoria depositata in data 05.04.2024, si è costituito l'INPS che ha rappresentato che l'indebito si sarebbe formato in quanto la

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

pensione del ricorrente sarebbe stata lavorata sulla rata di giugno 2022 per l'applicazione del provvedimento n. 108/1/M dell'11.10.2019, pervenuto dal Ministero della Difesa, con relativo conguaglio dalla decorrenza dal 01.01.2009 anziché dall'01.01.2017 (cioè il primo giorno del mese successivo alla domanda di pensione privilegiata).

L'indebito previdenziale sarebbe scaturito, quindi, dal conguaglio tra trattamento provvisorio e trattamento definitivo, all'esito della trasmissione del provvedimento della Marina Militare di riconoscimento del trattamento definitivo di pensione.

Ad avviso dell'Istituto previdenziale, pertanto, ricorrerebbe l'ipotesi prevista dall'art. 162 del d.P.R. n. 1092/1973, che riconosce la ripetibilità dell'indebito in caso di conguaglio tra trattamento definitivo e trattamento provvisorio; sul punto, richiama la giurisprudenza di questa Corte a favore di questa argomentazione.

L'INPS eccepisce anche l'eccezione di prescrizione che dovrebbe decorrere da quando l'Istituto ha avuto comunicazione della liquidazione della pensione definitiva, riservandosi di rivalersi, con separato giudizio, sul Ministero della Difesa.

Controparte, quindi, chiede il rigetto del ricorso e, in subordine, la non debenza di interessi e la rivalutazione monetaria sull'eventuale restituzione dei ratei trattenuti o, in ulteriore subordine, dichiarare dovuti i soli interessi a decorrere dalla domanda giudiziale.

All'udienza odierna, le Difese delle parti si sono riportati alle conclusioni in atti; in particolare, la Difesa del ricorrente ha evidenziato che il provvedimento definitivo della pensione è stato

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

emesso l'11.10.20219, mentre il provvedimento di recupero è stato contestato in data 01.07.2022.

All'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Oggetto del presente giudizio consiste nel riconoscere la ripetibilità, o meno, dell'indebito formatosi a seguito del conguaglio tra trattamento pensionistico provvisorio e quello definitivo riconosciuto al ricorrente, o meglio, l'individuazione del termine *a quo* per legittimare la ripetibilità dell'indebito dovuto al conguaglio tra il trattamento provvisorio e la pensione privilegiata ordinaria definitiva, riconosciuta, nel caso di specie, l'11.10.2019.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Infatti, va osservato che, rispetto a quest'ultimo termine (11.10.2019), il recupero dovuto al conguaglio è intervenuto soltanto in data 01.07.2022, dopo quasi tre anni (due anni e nove mesi).

In via generale, in caso di conguaglio tra trattamento provvisorio e quello definitivo, varrebbe la regola di cui all'art. 162 del d.P.R. 1092/1973 che ne disporrebbe, in ogni caso, la ripetibilità.

Tuttavia, sia la Consulta (sentenze n. 431/1993, n. 240/1994 e n. 166/1996), sia la Corte di Giustizia Europea (*ex multis*, 3 maggio 1978, C 112/77), ma soprattutto questa Corte hanno attenuato il rigore di tale previsione attraverso una progressiva valorizzazione giurisprudenziale della generale regola della c.d. tutela dell'affidamento incolpevole del percipiente.

Infatti, con riferimento ai principi – anche di matrice giurisprudenziale – che regolano la materia del trattamento pensionistico provvisorio,

va osservato che già la sentenza delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 7/QM/2007, nel superare l'iniziale orientamento negativo delle stesse Sezioni Riunite nella sentenza n. 1/1999/QM, ove si sosteneva l'incondizionata ripetibilità dell'indebito, hanno affermato che *"in assenza di dolo dell'interessato, il disposto contenuto nell'art. 162 del d.P.R. n. 1092 del 1973, concernente il recupero dell'indebito formatosi sul trattamento pensionistico provvisorio, deve interpretarsi nell'ambito della disciplina sopravvenuta contenuta nella legge n. 241 del 1990, per cui a decorrere dall'entrata in vigore di detta legge, decorso il termine posto per l'emanazione del provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza, non può più effettuarsi il recupero dell'indebito, per il consolidarsi della situazione esistente, fondato sull'affidamento riposto nell'Amministrazione"*.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Successivamente, con sentenza n. 2/QM del 2 luglio 2012, le stesse Sezioni Riunite hanno precisato che: *"il diritto – dovere dell'amministrazione di procedere, in sede di conguaglio fra trattamento di pensione provvisoria e trattamento di pensione definitiva, al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio, anche dopo la scadenza dei termini regolamentari di settore per l'adozione del provvedimento pensionistico definitivo, può essere attenuato dalla situazione di legittimo affidamento del privato consolidatasi attraverso un lungo decorso del tempo, e cioè, la plausibile convinzione, da parte del pensionato, di avere titolo ad un vantaggio conseguito in un arco di tempo tale da persuadere il beneficiario stesso della sua stabilità"*.

La centralità di un principio di affidamento è stata sottolineata nel passaggio in cui si afferma che lo stesso *"trova il suo fondamento, come*

si è detto, nei principi di correttezza e buona fede che presidiano i rapporti tra privati, e risponde all'esigenza di fondo, che ispira tutta la legge sul procedimento amministrativo del 1990 e del rinnovato rapporto fra Pubblica amministrazione e cittadino, di una Amministrazione sempre più efficiente e paritaria nei rapporti con i privati, al punto da conferire un ruolo secondario al principio di legalità rispetto alle aspettative legittimamente ingenerate nel privato".

Le Sezioni Riunite hanno poi concluso ritenendo che *"il legittimo affidamento del percettore in buona fede dell'indebito matura e si consolida con il protrarsi nel tempo, ed è opponibile dall'interessato, a seconda delle singole fattispecie, sia in sede amministrativa che giudiziaria. Tale legittimo affidamento, caratterizzato dalla buona fede, va individuato attraverso una serie di elementi oggettivi e soggettivi, quali:*

- a) il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedurali, e comunque con riferimento al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche;*
- b) la rilevabilità in concreto, secondo l'ordinaria diligenza, dell'errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione (così, ad esempio, non sarà ravvisabile alcun affidamento nella ipotesi in cui il rateo della pensione provvisoria sia addirittura maggiore rispetto al rateo dello stipendio che l'interessato percepiva in servizio);*
- c) le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell'amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo, sì che possa escludersi che l'amministrazione fosse già in possesso, ab origine,*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

degli elementi necessari alla determinazione del trattamento pensionistico”.

Adattando al caso di specie tali condivisibili approdi giurisprudenziali, appare chiaro come l’indebito di € 19.200,61, indebitamente erogato al ricorrente dal 01.01.2009 al 31.12.2021, tragga origine da una differenza tra il trattamento provvisorio decorrente dal 2009 e quello definitivo determinato nel 2019.

Infatti, con riferimento alla valutazione dell’elemento del decorso del tempo, va osservato che le Sezioni riunite fanno espresso riferimento ai termini procedurali e, solo in mancanza di essi, al termine generale di tre anni.

Nel caso di specie, deve ritenersi che l’indebito contestato sia ascrivibile alla previsione di cui all’art. 9 della legge n. 428/1985, disposizione che ammette la revisione dei pagamenti delle spese fisse di competenza delle Direzioni Provinciali del Tesoro (e, nell’attualità, dell’I.N.P.S, quale successore ex lege dell’I.N.P.D.A.P.), disposti mediante procedure automatizzate, entro il termine di un anno dalle relative lavorazioni (in questo caso, il provvedimento definitivo di pensione è stato trasmesso all’INPS in data 11.10.2019).

Va inoltre richiamato quanto disposto dall’art. 52, comma 2, legge 88/1989 come interpretata da art. 13, comma 1, della legge 412/1991

“Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato”.

L’INPS, in questo caso ha provveduto alla rettifica dell’errata

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

decorrenza (01.01.2009 anziché 01.10.2017) soltanto nel mese di giugno 2022.

Pertanto, la tardività con cui l'INPS ha provveduto al conguaglio tra il trattamento pensionistico provvisorio e quello definitivo consentono di riconoscere un'evidente buona fede del percipiente e impongono la piena tutela dell'affidamento del percettore, come univocamente statuito in casi analoghi da questa Corte nel recepire gli indirizzi delle suddette Sezioni Riunite n. 2/2012.

Il ricorso, quindi, è fondato e va accolto.

Ne consegue che va dichiarato irripetibile l'indebito pensionistico di € 19.200,61 erogato a favore del ricorrente, con la condanna dell'INPS a restituire al ricorrente le somme già incamerate mediante trattenuta mensile sulla pensione in pagamento.

Come riconosciuto dalle Sezioni riunite con la sentenza n. 33/2017/MD, sulle somme in restituzione spettano gli interessi legali, dalla data della domanda giudiziale.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, ex DM 55/2014, in € 2.500,00, per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, comprensive anche delle spese di giudizio di appello, da corrispondersi a carico dell'INPS a favore del ricorrente.

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica di giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando:

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara irripetibile l'indebito pensionistico di € 19.200,61 erogato a favore di XX e condanna l'INPS a restituire al ricorrente le somme già incamerate mediante trattenuta mensile sulla pensione in pagamento, con corresponsione degli interessi a far data dalla domanda.
- condanna l'INPS al pagamento a favore del ricorrente delle spese di lite liquidate ex DM 55/2014 in € 2.500,00, per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 maggio 2024

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 26.07.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

DECRETO

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI
CONTI
26.07.2024
11:26:39
GMT+01:00

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato
, ai sensi
dell'art. 52, c. 3
D.Lgs. 196/03